

## **APINDUSTRIA VICENZA**

**I principi ai quali il Governo si dovrà attenere nel predisporre entro il 25 maggio 2008 le nuove norme in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

Avv. Angelo Merlin ([a.merlin@nctm.it](mailto:a.merlin@nctm.it))

NCTM Studio Legale Associato - MILANO - ROMA - VERONA - BRUXELLES

10/10/2007 ore 15.00

# Legge 3 agosto 2007 n. 123

La legge 3 agosto 2007 n. 123 contiene:

→ una **delega al Governo** per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

→ una serie di **norme immediatamente precettive**

# I termini della delega del Parlamento al Governo

## **Tempi di realizzazione**

- Nove mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 25 maggio 2008)

## **Vincoli da rispettare**

- L'art. 117 della Costituzione sulle prerogative delle Regioni e delle Province autonome (legislazione concorrente) in tema di “*tutela e sicurezza del lavoro*”

## **Clausola di salvaguardia**

- Obbligo per l'esecutivo di assicurare uniformità della tutela a livello nazionale garantendo, altresì, in modo uniforme sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni di natura sociale

## **Cosa presenterà il Governo**

- Uno o più decreti legislativi che dovranno essere coordinati con le disposizioni vigenti

# Alcuni principi e criteri direttivi per la predisposizione dei decreti legislativi (I)

- esigenza di **coordinamento**, di **riordino** e di **semplificazione**, pur senza abbassare i livelli di tutela —→ è nell'interesse di tutti l'emanazione di una normativa coerente, semplice, accessibile, liberata da eventuali e possibili ridondanze;
- riordino della **normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro**, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
- esigenza di professionalizzazione di tutti coloro che operano nel campo della sicurezza non solo delineando bene i requisiti richiesti per ogni funzione, ma assicurando anche la formazione e l'aggiornamento;
- favorire gli **investimenti in sicurezza** incoraggiando e premiando coloro che intendono adempiere alle norme e rispettare le regole;
- riconoscimento alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei familiari delle vittime, la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuite alla **persona offesa** nei procedimenti penali in materia di sicurezza sul lavoro —→ art. 90 e 91 c.p.p. —→ funzione "*di stimolo*";
- revisione della **normativa in materia di appalti** finalizzata a rafforzare le responsabilità solidali, ad eliminare il fenomeno dei lavori affidati ad aziende non idonee, ad incidere sul sistema delle gare al massimo ribasso, etc....

# Alcuni principi e criteri direttivi per la predisposizione dei decreti legislativi (II)

- riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, tenendo conto: (i) delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto; (ii) della natura sostanziale o formale della violazione, prevedendo 4 livelli di sanzione:
  - a) **una sanzione amministrativa** (con un massimo di 100.000 Euro) *“per le infrazioni non punite con sanzione penale”* → viene introdotta per la prima volta nell'ambito della normativa di prevenzione per fattispecie che hanno valenza minore delle “infrazioni formali”;
  - b) **una sanzione penale dell'ammenda** (con un massimo di 20.000 Euro) *“per le infrazioni formali”*
  - c) **una sanzione penale dell'arresto** (con un massimo di 3 anni) *“per le infrazioni di particolare gravità”* → che comporterà l'inapplicabilità del procedimento di estinzione di cui al D.Lgs. 758/94
  - d) **una sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda** (con un massimo di 3 anni di arresto o 100.000 Euro di ammenda) *“negli altri casi”* → i massimi edittali sono di entità tale da non incoraggiare le definizioni ex D.Lgs. 758/94